

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 6 del 29/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 18:55, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>P</u>	<u>A</u>
1	DONI SABRINA	X	
2	GATTO ERMOGENE	X	
3	SEGATO LORENZO	X	
4	DONEGA' STEFANIA	X	
5	RAMPADO ALBERTO	X	
6	DALL'AGLIO FRANCESCA	X	

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Giuseppina Dalla costa**

Il Sindaco Sabrina Doni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 23/03/2000 con decorrenza dal 01/01/2000 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 50% per le superfici superiori al metro quadrato;

Preso atto che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

Verificato che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l' art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

Ricordato che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono state maggiorate con deliberazione di GC n. 42 del 23/03/2000, successivamente confermate, da ultimo con deliberazione di GC n. 167 del 05/12/2005 per l'anno 2006;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Preso atto che ai sensi di quanto sopra, dal 2007 le tariffe si sono intese prorogate di anno in anno;

Vista la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta

l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

Preso atto che secondo la Corte, la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

Rilevato che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

Rilevato che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità degli enti per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti erga *omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

Ritenuto necessario un intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l'anno 2019;

Visto l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:
"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

Dato atto che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stato affidato in concessione alla Società Abaco Spa di Padova, con determinazione dell'area economico-finanziaria n. 58 del

30/03/2017;

Verificato che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/1993, Il Comune di Rubano rientra nella classe IV (comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti) ai fini della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: " *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.*";

Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

Visto il Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di C.C n. 75/95 del 28/11/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: " *L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.*";

Ritenuto necessario mantenere la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire invariato rispetto agli anni scorsi il gettito derivante dall'imposta e dal diritto sulle pubbliche affissioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Richiamati lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 32

del 29/05/2001;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 22.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018), avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 31 del 22.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- tecnico del Capo Area Economico Finanziaria
- contabile del Capo Area Economico Finanziaria

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di RUBANO, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001-, maggiorate del 50,00% (cinquanta per cento) come sviluppate nei prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 4) di trasmettere copia del presente atto al concessionario Abaco Spa;
- 5) di incaricare il responsabile del Settore Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Quindi con separata votazione, parimenti unanime e favorevole, espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

SABRINA DONI

Firma apposta digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIUSEPPINA DALLA COSTA

Firma apposta digitalmente
